



24594-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1345/2021
ROSA PEZZULLO		UP - 05/05/2021
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI		R.G.N. 12166/2020
GIUSEPPE DE MARZO		
RENATA SESSA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 14/11/2019 del TRIBUNALE di MACERATA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI

che ha concluso chiedendo, *con rinvio ai sensi ex art. 23, comma 8, DL 134/20,*
deliberare insussistente il reato.

udito il difensore *dell'imputato* che ha concluso *con rinvio all'espletto del reato.*

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 novembre 2019, il Tribunale di Macerata ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Macerata in data 11 luglio 2018, con la quale (omissis) veniva dichiarata responsabile del reato di diffamazione commesso in danno di (omissis) e, per l'effetto, condannata alla pena di euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore di detta parte civile, liquidato in euro 3.000,00.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputata, il suo difensore di fiducia, articolandolo in due motivi.

2.1 Con il primo motivo si denuncia il vizio di mancanza ed illogicità della motivazione (ex art. 606 c. 1, lett. b) cod. proc. pen.) per avere, il Tribunale, omesso la disamina dei motivi decisivi di appello di cui ai nn. 3, 4, e 5, ponendo alla base di tale scelta una motivazione del tutto illogica.

Nell'impugnata sentenza viene affermato che la circostanza che l'esposto contenente le frasi ritenute diffamatorie fosse indirizzato ad un organo collegiale quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, consentirebbe di escludere il pregio degli ulteriori motivi di appello. Posta l'illogicità di tale assunto, approfondita nel successivo motivo di ricorso, risulta impossibile, a parere del ricorrente, verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, avendo questi omesso di motivare le ragioni per le quali ha ritenuto di non dover applicare le fattispecie esimenti di cui ai motivi di appello in questione.

2.2. Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale (ex art. 606 c. 1, lett. b) cod. proc. pen.) con riferimento alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. e, in subordine, delle cause di non punibilità di cui agli artt. 598 e 599 cod. pen., ciò, quale conseguenza dell'omessa disamina dei motivi di appello lamentata nel motivo di ricorso precedente.

Il caso di specie, a parere del ricorrente, è perfettamente suscettibile nella esimente di cui all'art. 51 cod. pen.: trattandosi di esercizio del diritto di critica ed essendo l'esposto diretto ad un organo preposto al controllo di eventuali violazioni deontologiche, viene a mancare l'elemento soggettivo richiesto dall'art. ~~595~~ 595 cod. pen., consistente nel dolo generico ovvero nella consapevolezza di pronunciare frasi lesive dell'altrui reputazione e nella volontà che la frase denigratoria venga posta a conoscenza di più persone. Sul punto, si richiama giurisprudenza di questa Corte che, in tal senso, non ritiene integrato il delitto di diffamazione in fattispecie pienamente sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio. L'imputata non intendeva divulgare a chicchessia fatti e valutazioni attinenti alla persona, ma investire del compito di confermare o meno i propri dubbi l'organo deputato alla valutazione di correttezza dell'operato del legale, che, quale organo di autodisciplina, si specifica, è noto essere soggetto alla più rigida riservatezza rispetto a fatti e soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinari. Si ritiene non

rilevante, da ultimo, il fatto che il consiglio distrettuale di disciplina di Ancona, destinatario dell'esposto, ne abbia accertato l'infondatezza, rilevando l'assenza di rilievo deontologico e penale delle condotte dello (omissis), non incidendo ciò sulla prospettata assenza dell' elemento soggettivo della diffamazione, proprio in ragione del fatto che la (omissis) non ha rappresentato fatti falsi ma ne ha dato semplicemente una lettura ritenuta dall'organo di disciplina erronea e, tra l'altro, espressa dall'esponente in forma dubitativa.

In via subordinata, per quanto attiene le cause di non punibilità di cui agli artt. 598 e 599 cod. pen., si segnala che l'applicabilità della prima è giustificata esercitando, il Consiglio dell'Ordine Forense che dà corso ad una procedura disciplinare, un'attività riconducibile all'esercizio di funzioni pubblicistiche, dal momento che il controllo del corretto esercizio della professione forense corrisponde all'interesse pubblico all'uso corretto, da parte del professionista, del potere riconosciutogli dallo Stato.

Quanto alla scriminante della provocazione, invece, si evidenzia che il Giudice dell'appello non ha valorizzato correttamente la delicata posizione, da un punto di vista affettivo e personale, in cui l'imputata si trovava al momento in cui ha predisposto l'esposto oggetto di causa. Trattasi di uno stato di profonda inquietudine generata da una serie di azioni intraprese dalla madre – controparte nella causa civile in cui si inseriscono le condotte dell'avvocato - che prendevano le mosse da quelle che la (omissis) considerava profonde ingiustizie. A sostegno dell'integrazione dei presupposti per l'applicazione della esimente in oggetto, da ultimo, si evidenzia che l'imputata, per il medesimo esposto, è stata sottoposta ad altro procedimento giudiziario per lo stesso reato nei confronti dell'Avv. (omissis) , nel quale il Giudice di Pace di Macerata ha ritenuto di assolvere l'imputata applicando proprio tale scriminante.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:

il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

il difensore dell'imputata ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato per i motivi di seguito indicati.

1. Innanzitutto occorre ricordare che sussiste il requisito della comunicazione con più persone atto ad integrare il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) nella condotta di colui che invii una lettera denigratoria al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del

mittente-autore anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere "ex lege" portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi (Sez. 5, Sentenza n. 23222 del 06/04/2011 Ud. (dep. 09/06/2011) Rv. 250458 - 01); circostanza quest'ultima sussistente nel caso di specie, risultando dalla stessa indicazione dei destinatari contenuta nell'esposto la pluralità dei soggetti a cui l'atto era destinato (Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Macerata e Consiglio distrettuale di disciplina presso Ordine degli avvocati di Ancona, costituenti peraltro, ciascuno, organo collegiale)

Ciò posto, e passando al contenuto dell'esposto si osserva che se è vero che non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5, Sentenza n. 42576 del 20/07/2016 Ud. (dep. 07/10/2016) Rv. 268044 - 01), e che l'esposto o segnalazione al competente Consiglio dell'ordine forense contenente accuse di condotte deontologicamente e penalmente rilevanti tenute da un professionista nei confronti del cliente denunciante costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di quest'ultimo, attraverso il diritto di critica (*sub specie* di esposto, art. 51 cod. pen., così Sez. 5, Sentenza n. 28081 del 15/04/2011 Ud. (dep. 15/07/2011) Rv. 250406 - 01), è altrettanto vero che, ciò nondimeno, valgono in ogni caso i limiti ad esso connaturati - occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma - che se rispettati escludono la sussistenza del delitto di diffamazione; laddove nel caso di specie, come emerge dalle pronunce di merito, la denuncia dei comportamenti tenuti dal legale si è spinta oltre, avendo la ricorrente espressamente fatto riferimento, genericamente ma in maniera assertiva, a 'trovate fraudolente' dell'avvocato (omissis) , pretendendo che alla luce di ciò la valutazione delle eventuali violazioni deontologiche avrebbe dovuto essere compiuta seguendo una linea di principio e non di forma; è evidente che pur a fronte della formulazione in termini di eventualità delle violazioni deontologiche segnalate, il reato sussiste per essersi in ogni caso alluso a 'trovate fraudolente' del legale senza neppure indicarsi i contenuti o quanto meno i contorni di esse. E' la stessa genericità, e al contempo gravità, dell'affermazione che finisce col renderla gratuitamente offensiva e quindi diffamatoria.

2. Quanto alla doglianza che investe l'applicabilità o meno nel caso di specie dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., la sua infondatezza è evidente se si considera la effettiva portata del disposto normativo che la contempla, che ha trovato compiuta interpretazione - sotto i diversi aspetti che lo riguardano - nella giurisprudenza di questa Corte.

Si è innanzitutto affermato che in tema di diffamazione, l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., in base al quale ^{non} sono punibili le offese contenute negli scritti presentati, nei discorsi pronunziati

dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi all'autorità giudiziaria, costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 cod. pen. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed è applicabile anche alle offese contenute nell'atto di citazione, sempre che le stesse riguardino l'oggetto della causa in modo diretto ed immediato; laddove - e già questo costituisce un primo fattore impeditivo - nel caso di specie non si evince con immediatezza tale correlazione proprio per la genericità dell'asserzione che fa riferimento a 'trovate fraudolente'. Ed invero, sebbene deve essere esclusa la necessità che l'offesa abbia anche un contenuto minimo di verità, o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, è pur sempre necessaria la suddetta correlazione perchè l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione (Sez. 5, Sentenza n. 40452 del 21/09/2004 Ud. (dep. 15/10/2004) Rv. 230063 - 01).

Ciò a voler arrestare qui la disanima, involgendo a rigore la questione sollevata anche l'ulteriore profilo dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 598 cod. pen. al procedimento disciplinare che si instaura davanti al Consiglio dell'Ordine; rispetto a questo, pur svolgendosi esso davanti ad un organo di disciplina di rilievo pubblico, difetta la qualifica di parte in capo al soggetto che lo promuove mediante l'esposto, che non diventerà mai parte in esso, con la conseguenza che, secondo un orientamento interpretativo di questa Corte, difetterebbe in tal caso proprio a monte la possibilità di applicazione dell'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative -, e ciò anche perché, ai fini dell'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., come già sopra detto, occorre che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto e immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata (Sez. 5, Sentenza n. 9071 del 07/02/2008, Rv. 239124 - 01); laddove, a rigore, nel caso dell'esposto al Consiglio dell'Ordine non si instaura una controversia tra il denunciante e una controparte, e rispetto ad esso non si può neppure parlare di strumentalità rispetto ad un giudizio in corso, non costituendo l'esposto un mezzo per farsi valere, in altra sede, le proprie pretese (cfr. Sez. 5 - , Sentenza n. 8421 del 23/01/2019, Rv. 275620 - 01 che nell'affermare che in tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 cod. pen. - relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria od amministrativa - , è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive, ha censurato la decisione del giudice di merito e affermato l'applicabilità dell'art. 598 cod. pen. al ricorso in prevenzione presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per contestare alcuni crediti professionali. considerato che il ricorrente - in quel caso - era - invece - parte, sia pure potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine).

3. Dalle argomentazioni svolte deriva la infondatezza del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5/5/2021.

Il Consigliere estensore

Renato Sessa



Il Presidente

Stefano Palla

